



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA 231

Comunicazione AS/S/122 del 11/01/2022 a cura di Davide Ceccato

**COVID-19 –
NUOVO QUADRO NORMATIVO - Introduzione dell'obbligo vaccinale. Green
Pass base e Green Pass "rafforzato"**

Di seguito un riepilogo disposizioni vigenti alla luce delle norme che hanno modificato la disciplina di riferimento:

- DL 24 dicembre 2021, n. 221;
- DL 30 dicembre 2021, n. 229
- DL 7 gennaio 2022, n.1.

**Proroga termini
Emergenza
sanitaria**

Viene prorogato **fino al 31 marzo 2022** (art.1 DL 221/2021).

**Sorveglianza
sanitaria
eccezionale**

- Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, quindi anche l'obbligo di verifica del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro;
- le norme in materia di **lavoro agile** (DL 34/2020 art.90
- **le norme in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale:** (DL 34/2020 art.83)

Sempre **fino al 31 marzo** (Art. 18 del DL 221/21) si applicano le misure di cui al **DPCM 2 marzo 2021**, che contiene tutti gli allegati ed i protocolli di sicurezza per i luoghi di lavoro, i cantieri, i trasporti.

Lavoratori fragili

(art.17 DL 221/2021) le disposizioni che disciplinano **le tutele per i lavoratori fragili di cui** del DL 18/20 (articolo 26, comma 2-bis) sono prorogate **non oltre il 28 febbraio 2022**, o fino alla data di adozione di un decreto ad hoc che definirà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere normalmente svolta, ove presente, in modalità agile, (anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento), e specifiche attività di formazione professionale da svolgere da remoto (art.17 DL 221/2021).

**Obbligo vaccinale
per chi ha
compiuto i 50
anni di età
Fino al 15 giugno
2022**

Il decreto-legge 1/2022 modifica il decreto-legge 44/2021 inserendo l'articolo 4-quater, rubricato "**Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni**". Nel nuovo articolo, al fine di "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" viene disposto, **fino al 15 giugno 2022**, l'obbligo vaccinale per

tutti i cittadini italiani, di altri Stati membri dell'Unione Europea, residenti nel territorio italiano, nonché ai cittadini stranieri ivi regolarmente soggiornanti, che abbiano compiuto i 50 anni di età. Rimangono fermi gli obblighi vaccinali già in essere per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori sanitari, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, per il personale della scuola, del comparto difesa, della sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, etc. **Le disposizioni sopra descritte sono applicabili anche a chi compirà il cinquantésimo anno di età nel corso del periodo di validità delle stesse (ad oggi fino al 15 giugno 2022)**

Esenzione dell'obbligo vaccinale

Esenzione dell'obbligo vaccinale - non sussiste l'obbligo:
-in caso di **accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita;
- in caso di **immunizzazione per guarigione; infatti l'infezione** da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
- per coloro che compiono il cinquantésimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 .

1° febbraio verifica dell'obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (sei mesi).

Si evidenzia che ai sensi dell'art 9 del DL 52/2021 convertito nella LEGGE 87/2021 comma 3 nel caso di prima dose la certificazione verde ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione pertanto dovrà essere prenotato l'intervento - per i non vaccinati - entro il 31 gennaio per non incorrere in sanzioni.

Obbligo vaccinale ultracinquantenni - Controlli e sanzione Dal 1° febbraio

I controlli saranno effettuati dall'**Agenzia delle Entrate**, che recapiterà direttamente a casa dell'interessato trasgressore una **multa** a tantum di **100 euro**. Pertanto dal 1° febbraio gli **Over 50 che** non hanno nei termini stabiliti:

- Iniziato il ciclo vaccinale primario
- completato il ciclo vaccinale primario,

**15 febbraio
Estensione
dell'impiego dei
certificati
vaccinali e di
guarigione sui
luoghi di lavoro**

- ricevuto la dose booster entro "i termini di validità delle certificazioni verdi",

riceveranno un avviso di avvio del **provvedimento sanzionatorio**, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate. Successivamente sarà loro recapitata una **multa di 100 euro**, i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio avranno **10 giorni** di tempo - dalla ricezione dell'avviso - per comunicare alla ASL l'eventuale **certificazione dell'esenzione** o del differimento, fornendo così la certificazione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Fermo restando le previgenti disposizioni in merito alla verifica della certificazione verde base "anche da tampone" per la generalità dei lavoratori fino al 31/03/2022 nuovo termine di scadenza dell'emergenza sanitaria e **con decorrenza dal 15 febbraio 2022**, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale per i lavoratori (e assimilati) che hanno compiuto i 50 anni di età. Viene infatti disposto che, da tale data, le persone soggette all'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, **devono possedere e sono tenute a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di vaccinazione o di guarigione (c.d. "Green Pass rafforzato")**. Il lavoratore soggetto all'obbligo vaccinale che risulti o dichiari di essere privo di "Green Pass rafforzato" in corso di validità non può accedere ai luoghi di lavoro e viene considerato ad ogni effetto assente ingiustificato, ma senza conseguenze disciplinari, e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata dovuti alla mancanza di "Green Pass rafforzato", non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese (a prescindere dal numero di dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuto alla mancanza di "Green Pass rafforzato", il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore assente, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022. **L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra menzionati è punito con una sanzione amministrativa compresa fra 600 e 1.500 euro** e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dalla contrattazione e dai regolamenti aziendali. Al datore di lavoro che non adotti le misure organizzative per la verifica degli adempimenti collegati al "Green Pass rafforzato" nei luoghi di lavoro, o che ometta di effettuare le necessarie verifiche, si applicano le sanzioni previste dai commi 1, 3, 5 e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 19/2020 (sanzione pecuniaria da euro 400 ad euro 1.000; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione). L'irrogazione delle sanzioni amministrative è effettuata dal Prefetto. La App "VerificaC19" è già abilitata alla verifica del "Green Pass rafforzato". Pertanto, in sede di esame dei Green Pass, l'addetto alla verifica, per chi ha già compiuto i 50 anni, dovrà impostare l'opzione "Verifica Rafforzata (Vaccinazione/Guarigione)". L'età della persona verificata può essere ricavata dalla stessa App che mostra la sua data di nascita.

Lavoratori che compiono 50 anni dopo il 15/06 2022

Ai sensi del decreto- legge 221/2021, per chi non ha compiuto i 50 anni, è prorogato fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di uso del "Green Pass base" per accedere agli ambienti di lavoro.

Vaccinazione durata del green pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale (o super green pass) è ridotta **da 9 a 6 mesi**.. Tale nuova durata riguarderà sia la validità della certificazione relativa al completamento del ciclo vaccinale primario, sia la validità della certificazione successiva alla somministrazione della terza dose / booster. Sempre dal **Dal 1° febbraio 2022** con ordinanza del Ministro della salute, **il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.**

Mascherine

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 il DL 221/2021 prevede (Art.4):

- obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di **indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono **all'aperto e al chiuso** in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 **su tutti i mezzi di trasporto**

Nuove norme sulla quarantena Contatto con un positivo

Il DL 30 dicembre 2021, n. 229 introduce le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un **contatto stretto con un positivo al COVID-19**, norme che si applicano a partire dal 31 dicembre 2021,. Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica:

- un regime di **auto-sorveglianza** (pertanto potranno uscire liberamente)
- obbligo di indossare le mascherine **FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto).**
- l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-

sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano:

- completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
- guariti da più di 120 giorni, , **se asintomatici**,

è prevista :

- -la **quarantena con una durata di 5 giorni**
- **e obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno, fine periodo.**

Soggetti non vaccinati o con ciclo vaccinale incompleto

Per i soggetti:

- **non vaccinati**
- **o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario**
- **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,**

Continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno

Isolamento

Ai soggetti contagiati (quindi con tampone positivo) **che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7** giorni purché:

- siano sempre stati asintomatici
- o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Contatto stretto

Si ricorda che con il termine "**contatto stretto**" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato si deve intendere:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

Estensione delle attività consentite con Green Pass Rafforzato

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

(DL 30 dicembre 2021, n. 229) Dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello Stato di Emergenza, viene ampliato l'uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Il Green Pass Rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto locale e/o regionale.

Riconoscimento del Valore predittivo dell'infezione dei Test rapidi

I test rapidi, in caso di risultato positivo sono sufficienti per l'indicazione diagnostica di un'infezione da Covid-19, anche senza una conferma con tampone molecolare.

Con una Circolare diretta alle strutture sanitarie, la Regione Emilia-Romagna ha recepito la direttiva del Ministero della Salute (n. 705-08/01/2021) pertanto i test antigenici rapidi avranno un valore predittivo elevato e indicativo di una vera infezione, **non richiedendo conferma** con un tampone molecolare.

In presenza di dati trasmessi alle Aziende Sanitarie dai **soggetti autorizzati all'effettuazione di tale diagnostica rapida** e dalle farmacie convenzionate, non sarà necessario confermare la diagnosi con test molecolare e si procederà direttamente da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica alla presa in carico del caso.

Riepilogo cronologico delle disposizioni

- **Dal 31 dicembre 2021** - nuovo regime per quarantena ed isolamento;
- **Dal 10 gennaio 2022** - estensione GP Rafforzato ad alberghi, fiere, centri congressi, ristorazione aperta, piscine, palestre, trasporti pubblici.
- **Dal 20 gennaio 2022** - estensione GP base per accesso a servizi alla persona (parrucchiere, estetista), fatte salve quelle necessarie per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie
- **Fino al 31/01/2022:** obbligo mascherine all'aperto e FFP2 in spettacoli aperti al pubblico e trasporti;

- **Dal 1° febbraio 2022** – estensione GP base per accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali, esclusi alimentari e farmacie (eventuali ulteriori eccezioni saranno disposte con successiva decretazione)
- **Dal 1° febbraio 2022** la durata del Green pass vaccinale (o super green pass) è ridotta **a 6 mesi**.
- **15 febbraio 2022** – Green Pass rafforzato obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni

ISOLAMENTO E QUARANTENA

Aggiornamento delle misure di contenimento (DL 229/2021)

La durata e le modalità sono differenziate in base al proprio stato vaccinale:

	 NON VACCINATI	 VACCINATI >120 giorni	 BOOSTER o <120 giorni
 TAMPONE POSITIVO <small>molecolare o antigenico in farmacie e strutture convenzionate</small>	<p>→ Isolamento di 10 giorni + test</p> <p>L'isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non vaccinati • vaccinati con due dosi o dose unica da più di 120 giorni • guariti da più di 120 giorni <p>In caso di sintomi il test finale dovrà essere eseguito dopo 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.</p>	<p>→ 7 giorni + test</p> <p>L'isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaccinati con dose booster • vaccinati con due dosi o dose unica da meno di 120 giorni • guariti da meno di 120 giorni 	
 CONTATTO CON UN POSITIVO	<p>→ Quarantena 10 giorni + test</p> <p>La quarantena dura 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e si conclude con un test antigenico o molecolare negativo.</p>	<p>→ Quarantena 5 giorni + test</p> <p>La quarantena dura 5 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaccinati con due dosi o dose unica da più di 120 giorni • guariti da più di 120 giorni 	<p>→ Autosorveglianza 5 giorni + FFP2</p> <p>Non c'è quarantena ma 5 giorni di autosorveglianza con obbligo di uso della mascherina FFP2.</p> <p>In caso di sintomi occorre fare un test antigenico o molecolare e, se rimangono i sintomi, un altro test dopo 5 giorni.</p>


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna


Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Scienze e Cura in Neurologia

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).